

STUDIO LEGALE

AVV. ALESSANDRO ANCARANI

Firmato digitalmente da: ALESSANDRO ANCARANI
Via Scarpa n. 6 - 41121 MODENA
Tel. 059/21.64.07 - Fax 059/43.90.106
Luogo: MODENA : alessandro.ancarani@ordineavvmodena.it
Data: 17/11/2023 18:53:26

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER L'EMILIA ROMAGNA -BOLOGNA-

NEL RICORSO RG 622/2023

MOTIVI AGGIUNTI

Con istanza di notifica per pubblici proclami ex art. 41 cpa

Per la Prof.ssa SILIGARDI Simona n. 20/06/1973 c.f. SLGSMN73H60H223W rappresentata e difesa giusta procura su foglio separato al ricorso introduttivo, da considerarsi, ex art. 83, comma 3, c.p.c., in calce ad esso, ed elettivamente domiciliata ex l. 12 novembre 2011, n. 183 presso lo studio dell'Avv. Alessandro Ancarani del foro di Modena in Modena, via Scarpa 6 e, per comunicazioni al n. di fax. 059216407 pec alessandro.ancarani@ordineavvmodena.it

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito in persona del Ministro p.t., domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato in Bologna, via A. Testoni, 6 - C.A.P. 40123 Bologna Bologna pec: ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it;

- resistente

E nei confronti di

[REDACTED]

[REDACTED]

- controinteressata non costituita

Nonché

quali controinteressati, nei confronti degli inclusi nella graduatoria finale di merito pubblicata con **Decreto Direttoriale USR Emilia Romagna n. 404 DEL 22.6.2023** di approvazione e pubblicazione della graduatoria – **RETTIFICATA** - di merito del concorso procedura concorsuale straordinaria, per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui al D.D.G. 1081 del 6 maggio 2022 e art. 59, comma 9-bis, del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 per la classe di concorso **A048 (Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado) REGIONE EMILIA-ROMAGNA** contenente tabella sintetica di valutazione;

- controinteressati

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

DELL'ATTO PRESUPPOSTO di cui al: VERBALE n. 5 della Commissione di concorso datato 20 giugno 2023 conosciuto solo in data 2/10/2023 all'atto della costituzione del MIM resistente poiché depositato unitamente alla memoria di costituzione erariale (allegato n. 14 alla memoria di costituzione del MIM nonché oggi prodotto agli atti di ricorso al n. 14 della propria lista documenti)

DEI GIA' IMPUGNATI CON RICORSO INTRODUTTIVO IN QUANTO ATTI PRESUPPONENTI di cui si ribadisce l'illegittimità derivata:

Decreto Direttoriale USR Emilia Romagna n. 404 del 22/06/2023 di approvazione e pubblicazione della graduatoria – **RETTIFICATA** - di merito del concorso procedura concorsuale

straordinaria, per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui al D.D.G. 1081 del 6 maggio 2022 e art. 59, comma 9-bis, del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 per la classe di concorso **A048 (Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado)** per la regione Emilia- Romagna contenente, tra l'altro, tabella sintetica di valutazione, in cui la ricorrente figura inserita in posizione n. 71 con punti per titoli n. **15,00 (punti totali 116 compresi quelli attribuiti alla prova disciplinare) (doc. 1 all ricorso introduttivo);**

nonché del conseguente Decreto Direttoriale USR Emilia Romagna n. 21515 del 10-08-2023 nella parte in cui la ricorrente compare al numero 71 di graduatoria **(doc. 2 all ricorso introduttivo)**

nonché del conseguente Decreto Direttoriale USR Emilia Romagna n. 22222 del 18-08-2023 nella parte in cui la ricorrente compare al numero 71 di graduatoria **(doc. 3 all ricorso introduttivo)**

della scheda denominata "RIEPILOGO" ove la Commissione attribuisce punteggio "0" al titolo dichiarato nella domanda di partecipazione di Diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento e diploma accademico di II livello, ulteriori rispetto al titolo di accesso all'abilitazione o al titolo di accesso alla procedura concorsuale" di cui al punto B.4.6 dell'allegato B al DM 108 del 28.4.2022 **(doc. 4 all ricorso introduttivo)**

Nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento allo stato sconosciuto avverso il quale si formula espressa riserva di motivi aggiunti

**PER LA DECLARATORIA, ANCHE IN VIA CAUTELARE
DEL DIRITTO**

della ricorrente a vedersi ripristinato il punteggio spettante ed originariamente attribuito nella originaria graduatoria di merito pubblicata con **Decreto Direttoriale USR Emilia Romagna n. 324 del 24.5.2023 (doc. 5 all ricorso introduttivo)** ove la predetta figurava in **posizione di merito n. 14** con punti per titoli n. **22,50 (punti totali 120,50 compresi quelli attribuiti alla prova disciplinare pari a 98,0).**

IN FATTO E IN DIRITTO

Con il deposito della memoria di costituzione del resistente MIM nel presente giudizio parte ricorrente è venuta a conoscenza del **verbale n. 5 della commissione di concorso** con il quale detta commissione ha deliberato la rettifica della graduatoria impugnata con la seguente motivazione: *"Per uniformità di valutazione la Commissione concorda e approva a sistema informativo la non valutazione del titolo aggiuntivo (Diploma ISEF e "laurea in scienze motorie") ai candidati che hanno richiesto la valutazione, come altro titolo, della laurea in scienze motorie, come laurea aggiuntiva, corrispondente a p.7,5 indipendentemente dalla dichiarazione che tale titolo non venga considerato come titolo di accesso.*

A supporto di tale orientamento la Commissione richiama la nota Prot. n.691 del 10 maggio 2004 del MIUR, confermata dalla successiva nota MIUR prot. n. 2170/2014 e dal DM 374/2017.

Durante la seduta la commissione approva:

- 1) Elenco graduato*
- 2) Elenco non graduato*
- 3) Graduatoria"*

Ebbene, anche questo provvedimento risulta viziato per le stesse ragioni che sono già state argomentate nel ricorso introduttivo.

MOTIVI

Il verbale n. 5, conosciuto solo in data 2/10/2023, è stato innanzitutto adottato in diretto contrasto con il bando di concorso di cui al Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 il quale **nulla prevede circa le ragioni oggi illustrate per la limitazione della valutazione dei titoli posseduti dalla ricorrente, ma anzi, al contrario, prevede che vadano valutati TUTTI i titoli posseduti :**

VIOLAZIONE Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106;

stabilisce il Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, all'art. 9-bis:

9-bis. In via straordinaria, ... e' bandita una procedura concorsuale straordinaria per regione e classe di concorso riservata ai docenti non compresi tra quelli di cui al comma 4 che, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, abbiano svolto nelle istituzioni scolastiche statali un servizio di almeno tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni scolastici, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il bando determina altresì il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire integralmente l'onere della procedura concorsuale. Ciascun candidato può partecipare alla procedura in un'unica regione e per una sola classe di concorso e può partecipare solo per una classe di concorso per la quale abbia maturato almeno un'annualità, valutata ai sensi del primo periodo. **Le graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova disciplinare da tenere entro il 15 giugno 2022,**

Recita poi la norma di cui all'art. 7 decreto direttoriale 1081 del 6 maggio 2022 (il bando di concorso):

Articolo 7

Dichiarazione e presentazione dei titoli

1. I titoli valutabili sono quelli previsti dall'Allegato B al Decreto Ministeriale e devono essere conseguiti o, laddove previsto, riconosciuti entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione. La dichiarazione dei titoli è effettuata nell'istanza di partecipazione di cui all'articolo 4.

2. Il candidato che ha sostenuto la prova orale presenta all'USR responsabile della procedura, secondo le modalità indicate dall'USR stesso, esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. La presentazione deve essere effettuata entro e non oltre cinque giorni dallo svolgimento della prova orale.

3. L'Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle dichiarazioni di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dal competente USR. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.

Il meccanismo di valutazione dei titoli è pertanto il seguente:

- 1) La commissione deve valutare TUTTI i titoli posseduti dal candidato (**articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73**)
- 2) Ai sensi del bando, poi, dopo la prova orale il candidato deve presentare all'USR esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda ma non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva

La valutazione compiuta dalla Commissione nella prima graduatoria pubblicata è corretta, posto che, secondo l'allegato B al DM 108 del 2.4.2022 la ricorrente, per quanto riguarda i titoli

culturali, possiede sia il titolo per la partecipazione al concorso (diploma ISEF) che anche il diploma di laurea magistrale in "Scienze Motorie" con votazione di 104/110 che, secondo quanto stabilito dalla tabella dei titoli valutabili di cui all'allegato B alla voce B.4.6 comporta punti **7,50**.

Ne deriva che il punteggio da attribuirsi alla ricorrente è proprio quello di cui alla prima graduatoria ovvero:

A.1.1 titolo di studio di accesso – DIPLOMA ISEF votazione 110 ridotta a 100 (cfr. modalità attribuzione punteggio al punto A.1.1) – $75 / 2 = 12,5$

B.4.6 Diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento e diploma accademico di II livello, ulteriori rispetto al titolo di accesso all'abilitazione o al titolo di accesso alla procedura concorsuale" punti 7,5

Titoli di servizio:

As 2020/2021 gg 352 punti 1,25

As 2021/2022 gg 287 punti 1,25

Totale punteggio titoli: 22,5

DI CONTRO, il ragionamento erariale contenuto nella delibera impugnata di cui al **VERBALE n. 5 della Commissione di concorso datato 20 giugno 2023** appare arbitrario nelle conclusioni tratte, dal momento che si rifà, testualmente, alla *"nota Prot. n.691 del 10 maggio 2004 del MIUR, confermata dalla successiva nota MIUR prot. n. 2170/2014 e dal DM 374/2017"* provvedimenti che, come anche testualmente dichiarato dalla stessa difesa erariale (pag. 13), si riferiscono al diverso ambito delle "graduatorie permanenti" per le supplenze oggi non più esistenti in quanto sistema di reclutamento integralmente sostituito dalla nuova disciplina delle GPS (graduatorie provinciali per le supplenze) di cui all' OM 60/2020.

Tali norme, pertanto, non essendo richiamate nel bando nonchè afferendo a tutt'altro ambito, non possono trovare alcuna applicazione nella procedura concorsuale di cui ci si occupa.

Inconferenti sono pertanto anche le eccezioni di inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione del DM 374/2017 in quanto disposizione, come detto, riferentesi ad altro ambito e materia.

Palesamente arbitrario è anche il ragionamento, che procede per sillogismi e pretende di dare dignità di interpretazione "letterale" alle norme del bando di concorso al momento in cui afferma che gli *"altri titoli valutabili"* corrisponderebbero a titoli di studio *"per l'accesso ad una classe di concorso diversa da quella per cui si accede alla procedura concorsuale"*.

L'interpretazione erariale è illegittima nella misura in cui introduce una forzatura del dato letterale del bando il quale, viceversa, prevede solamente che per *"gli altri titoli"* debbano intendersi quelli *"ulteriori rispetto al titolo di accesso all'abilitazione"* (punto B.4.6 allegato B), categoria quindi cui appartiene il titolo del diploma di laurea magistrale in scienze motorie che è, appunto, *ulteriore* rispetto al diploma ISEF, sia cronologicamente, per acquisizione da parte della ricorrente, ma anche per introduzione fattane dalla normativa, sopravvenuta rispetto al diploma ISEF. E' quindi, a tutti gli effetti, *"titolo ulteriore rispetto al titolo di accesso all'abilitazione"* al momento del bando.

VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST.

VIOLAZIONE ART. 3 L. 241/90 OMESSA MOTIVAZIONE

ECESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

ERRORE RICONOSCIBILE. ECESSO DI POTERE PER

SVIAMENTO DI FINE. IRRAGIONevolezza. INGIUSTIZIA

GRAVE E MANIFESTA.

Il principio di trasparenza dell'azione amministrativa si fonda sull'obbligo costituzionale di conformare l'azione amministrativa a criteri di legalità, buon andamento ed imparzialità ai sensi dell'art. 97 Cost. ed è stato esplicitato nella formalizzazione dei principi guida dell'azione amministrativa sanciti dalla Legge 241/90, che li enuncia all'art. 1, da un lato, rinviando ai predetti principi costituzionali, dall'altro, introducendo espressamente i principi di trasparenza, economicità, efficienza e rinviando ai principi dell'ordinamento comunitario.

L'attuazione dei principi costituzionali sopra enunciati comporta che l'amministrazione agisca necessariamente nel modo più adeguato e conveniente possibile, esercitando i pubblici poteri secondo le modalità più idonee ed opportune al fine di garantire l'efficacia, l'efficienza, la speditezza e l'economicità dell'azione amministrativa, con il minor sacrificio degli interessi particolari dei singoli.

Con la legge 241/90 il legislatore interviene per concepire una pubblica amministrazione non più autoritaria ed autoreferenziale, bensì quale soggetto che fa uso di strumenti consensuali, accanto a quelli unilaterali ed autoritativi e che favorisce la partecipazione del privato alla funzione pubblica. Le successive riforme spingono ad inquadrare la nuova pubblica amministrazione che, nel perseguire l'interesse pubblico, tiene conto di tutti gli interessi coinvolti, ivi compresi quelli privati e che instaura **rapporti con il cittadino, ispirati al dovere di collaborazione ed alla buona fede.**

In particolare, con la novella legge dell'11 febbraio 2005, n. 15, ispirata al principio di affidamento ed alla rivoluzione culturale nei rapporti tra il cittadino e l'amministrazione, si introducono importanti modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di cd. autotutela.

Senza voler fare un *excursus* completo delle modifiche normative che hanno attinto la legge 241/1990, ispirate via via ad una maggiore apertura della concezione di amministrazione pubblica al **principio di affidamento**, si è giunti all'esplicito inserimento nell'art. 1 della Legge 241/90 del suddetto principio, valido ad ogni fine, come regola di condotta dell'amministrazione, quale indirizzo per la produzione normativa secondaria e come canone di interpretazione normativa.

Il principio *de quo*, in ogni caso ed a conferma della sua generalità ed immanenza nell'ordinamento, era già stato formalizzato anche in uno dei settori del diritto pubblico ove maggiormente si manifestano le potestà autoritative della pubblica amministrazione, quello tributario. Infatti, lo "Statuto del contribuente" approvato con la Legge del 27/07/2000 n. 212, all'art. 10 (Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente) declama anche qui in modo esplicito che *"I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede"*.

I principi di collaborazione e buona fede nell'ottica della semplificazione dei procedimenti e dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, ha ricevuto un nuovo impulso con la recente inserimento, proprio nella Legge 241/90, del comma 2 *bis* dell'art. 1, introdotto con il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede espressamente che **i principi della collaborazione e della buona fede siano il presidio fondativo dei rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione, nella cornice di solidarietà cui promanano ex art. 2 Cost.**

In questo senso l'associazione della collaborazione con la buona fede (principi che non trovano applicazione solo quando l'amministrazione agisce come un qualunque altro soggetto privato, ma anche quando esercita funzioni attraverso il

procedimento amministrativo) chiaramente esprime la necessità che questi principi si misurino non con gli adempimenti formali ma con i comportamenti concreti che dimostrino – appunto – l'apertura leale al confronto nei processi decisionali.

Dai principi di buona fede e collaborazione che devono ispirare l'azione amministrativa, come sopra delineati, deriva l'art. 10 *bis* della L. 241/90, rubricato "*Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza*", che nella formulazione introdotta dall'art. 12, comma 1, lett. e) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recita "*1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, **prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo...(omissis).....***".

Ne deriva, rispetto al caso che occupa, che l'Amministrazione avrebbe dovuto interloquire con la ricorrente circa l'eventuale motivo di non valutazione del titolo di studio di cui al punto B.4.6 della tabella B, a maggior ragione se è la stessa ricorrente ad aver inoltrato, per il tramite del proprio legale, specifica istanza ex l. 241/90 per conoscere tali ragioni.

Né tale onere può essere assolto dalla scheda RIEPILOGO ove se, come sopra, nessuna motivazione provvedimento è stata offerta alla ricorrente neppure se richiesta espressamente.

A corollario di tali principi l'art. 3 l. 241/90 impone l'obbligo di motivazione nei provvedimenti amministrativi, nel caso che occupa da considerarsi anch'esso violato nella misura in cui non è stata offerta alcuna motivazione alla decurtazione di punteggio subita dalla ricorrente, neppure nelle motivazioni poste a presidio della graduatoria denominata "rettificata", oggi impugnata.

Orbene quindi, tutte tali norme procedurali sono state violate dall'Amministrazione convenuta nella formazione degli atti impugnati con conseguente illegittimità dei provvedimenti impugnati nella parte in cui decurtano il punteggio alla ricorrente, anche per contrasto con l'originaria graduatoria di merito.

NE', DI CONTRO

Può approvarsi la deduzione erariale secondo cui, nella memoria difensiva 7.10.2023 alle pagine 13 e segg., viene affermato" *Per la medesima ragione è da ritenersi inammissibile e comunque infondata nel merito anche la censura di pretesa violazione dei principi di collaborazione e buona fede nel rapporto P.A.-cittadino e la doglianza circa la mancata risposta alla richiesta di chiarimenti avanzata dalla ricorrente, ed al principio di affidamento, atteso che la risposta era già fornita dalla sintetica ma esaustiva annotazione alla "scheda di riepilogo", alla quale la ricorrente, evidentemente, non ha prestato la dovuta attenzione.* Poiché, all'evidenza, le MOTIVAZIONI della mancata valutazione del titolo ulteriore per cui è ricorso sono state fornite solo con la

produzione del verbale n. 5 del 20/6/2023, oggi impugnato, e **non prima della produzione di questo agli atti di causa.**

* * *

ISTANZA CAUTELARE EX ART. 55 C.P.A.

Si insiste nell'istanza cautelare.

Dai surriferiti motivi emerge il *fumus boni iuris*.

Del pari sussiste il *periculum* per le ragioni già esposte in ricorso e che appresso si ritrascrivono per praticità di consultazione:

La ricorrente si vede pertanto inserita in un percorso didattico nella sede in base alla graduatoria di merito illegittima e quindi con il formarsi di assetti, sia scolastici con l'inserimento nelle classi e implicazioni di continuità didattica ma anche familiari, quindi di trasferimento della propria residenza e di assistenza ai figli minori, con il rischio di dover mutare repentinamente tali assetti,

Ragioni che si passano a precisare anche in risposta alle avverse deduzioni sul punto, in particolare per quanto riguarda gli aspetti della distanza della sede lavorativa dalla propria abitazione con le implicazioni relative all'assistenza del proprio figlio minore.

Infatti, dal raffronto delle preferenze espresse nella propria domanda (doc. 11 allegato al ricorso introduttivo) con il posizionamento in graduatoria, siccome spettante e siccome invece illegittimamente attribuito di cui ai documenti allegati al ricorso introduttivo, rispettivamente docc.ti 2) SCELTA PROVINCIA e 3) SCELTA SEDE risulta quanto segue:

- La ricorrente è stata assegnata alla provincia di Reggio Emilia, come richiesto
- nell'ambito provinciale di Reggio Emilia, ove fosse stata legittimamente collocata nella posizione 14 della graduatoria generale, la ricorrente avrebbe quindi potuto scegliere la sede di assegnazione immediatamente dopo RADOGNA LEO (in posizione 9 - 7 rispettivamente della prima e della seconda

- graduatoria generale) in quanto tra la posizione 9-7 e la 14 non vi sono comunque altri aspiranti alla medesima provincia;
- dal momento che RADOGNA ha scelto la sede RERI090008, corrispondente alla preferenza n. 5 espressa dalla ricorrente nella propria domanda, la ricorrente avrebbe potuto scegliere tra la prima e la seconda delle preferenze espresse, rispettivamente il "MATILDE DI CANOSSA" e il "BLAISE PASCAL" entrambi siti in Reggio Emilia, comune di residenza della ricorrente.
 - In base al posizionamento illegittimamente attribuito, invece, la ricorrente ha dovuto optare per la prima delle sedi rimasta libera, corrispondente alla preferenza n. 18, l'istituto "SILVIO D'ARZO" sito nel diverso comune di MONTECCHIO EMILIA ad una distanza di circa 20 km dal luogo di residenza (**cfr prospetto distanze tra i due comuni di Reggio Emilia e Montecchio Emilia doc. 15**) e con un conseguente onere di spostamento considerevole sia in termini di costi ma, soprattutto, tenuto conto degli orari delle lezioni e degli altri impegni scolastici, con una **sensibile e gravosa ricaduta in termini di assistenza al proprio figlio minore (cfr. stato di famiglia che si produce al n. 16 della propria lista documentale) come già si è fatto cenno nella richiesta di provvedimento cautelare in ricorso**

ISTANZA EX ART. 41, COMMA 4, C.P.A.

In ossequio a quanto previsto dall'art. 41, comma 4, c.p.a. il presente ricorso è stato notificato ad uno solo tra i soggetti collocati nella graduatoria finale di merito

Stante la **difficoltà della notificazione dell'atto a tutti i soggetti controinteressati secondo i metodi ordinari in ragione dell'elevato numero delle persone da chiamare in giudizio**, si chiede di essere autorizzati alla notifica per pubblici

proclami mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione prevista dall'art. 41, comma 4, c.p.a.

Si chiede pertanto, preliminarmente, al Presidente di codesto Ecc.o TAR o della Sezione cui sarà assegnato di disporre che la notificazione a tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale di merito a seguito di rettifica e nuovamente pubblicata la graduatoria definitiva così risultante di cui al decreto dell'Ufficio Scolastico per l'Emilia Romagna n. decreto n. 404 del 22.6.2023, sia effettuata **per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione** prescrivendone le relative modalità.

* * *

Tutto ciò premesso, la Prof.ssa Siligardi, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata, chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo TAR adito, *contrariis rejectis*, in accoglimento dei dedotti motivi di ricorso e dei motivi aggiunti, annullare, previa sospensione cautelare ed adozione dei provvedimenti cautelari opportuni, i provvedimenti impugnati in epigrafe e, per l'effetto, ordinare al Ministero dell'Istruzione il conseguente riposizionamento in graduatoria con il punteggio finale spettante pari a punti per titoli n. **22,50** originariamente attribuiti oltre 98 per la prova disciplinare come in premessa al presente atto analiticamente illustrato **(punti totali 120,50)**.

Con ogni più ampia riserva istruttoria e con riserva di motivi aggiunti.

Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, nonché rimborso del contributo unificato.

In via istruttoria:

Si versano in produzione i seguenti documenti con numerazione progressiva alla propria lista documentale:

14) verbale della commissione concorsuale n. 5 del 20 giugno 2023 prodotto dalla difesa del MIM in sede di costituzione 7.10.2023

15) prospetto distanze tra Reggio nell'Emilia e Montecchio Emilia

16) stato di famiglia

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente causa è indeterminato e che, pertanto, sconta un contributo unificato pari ad € 325,00 trattandosi di materia di lavoro.

Modena-Bologna, li 6.11.2023

Avv. Alessandro Ancarani

RELATA DI NOTIFICA

EX ART. 1 LEGGE 21 GENNAIO 1994 N. 53

Io sottoscritto Avv. Alessandro Ancarani, con studio in Modena, via Antonio Scarpa n.6, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena N. 31, rilasciata in data 5.09.2016 ex art. 7 L. 53/94, previa iscrizione al nr. 74 del mio registro cronologico, ho notificato per conto di SILIGARDI SIMONA, copia conforme del superiore ricorso per motivi aggiunti a:

Ministero dell'Istruzione e del Merito (C.F. 80185250588) in persona del Ministro p.t., domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato in Bologna, via Via Alfredo Testoni, 6, 40123 Bologna BO

ivi trasmettendo in data corrispondente a quella indicata nel timbro postale copia conforme a mezzo del servizio postale con raccomandata a/r nr. 785385500500-3 spedita dall'ufficio postale di Modena centro

Modena, li data del timbro postale

avv. Alessandro Ancarani

RELATA DI NOTIFICA

EX ART. 1 LEGGE 21 GENNAIO 1994 N. 53

Io sottoscritto Avv. Alessandro Ancarani, con studio in Modena, via Antonio Scarpa n.6, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena N. 31, rilasciata in data 5.09.2016 ex art. 7 L. 53/94, previa iscrizione al nr. 74 del mio registro cronologico, ho notificato per conto di [REDACTED]

ivi trasmettendo in data corrispondente a quella indicata nel timbro postale copia conforme a mezzo del servizio postale con raccomandata a/r nr. 78538500493-5 spedita dall'ufficio postale di Modena centro

Modena, li data del timbro postale

avv. Alessandro Ancarani